

Accordo Collettivo Nazionale per il rinnovo del CCNL 5.2.16

In data 15 maggio 2020

Tra

ASSOBIBE rappresentata dal Direttore Generale David Dabiankov Lorini

e

FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Roberto Benaglia e la delegazione trattante
FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Mininni e la delegazione trattante
UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza e la delegazione trattante

Premesso che

Nel mese di maggio 2019 Fai Flai Uila hanno inviato, come da procedura di cui all'art. 86 del contratto, la piattaforma unitaria per il rinnovo del Ccnl 5.2.16 Industria alimentare, e, successivamente, nel mese di settembre, vi è stata l'apertura ufficiale delle trattative.

E' quindi seguito un articolato ed intenso negoziato, con numerosi incontri in sede tecnica e plenaria, nel quale le parti si sono confrontate su tutti i temi della piattaforma, e su talune istanze di interesse industriale.

Successivamente le Rappresentanze dei lavoratori hanno ritenuto insoddisfacenti le proposte avanzate dalle Rappresentanze datoriali, coordinate dalla Federalimentare, ed a seguito della interruzione della trattativa, hanno messo in atto una serie di iniziative di mobilitazione.

Le altre Associazioni industriali aderenti a Federalimentare hanno firmato autonome intese di contenuto analogo al presente accordo che di fatto producono effetti sulla trattativa per il rinnovo del CCNL Industria Alimentare.

Considerato che

- le Parti riconoscono il valore ed il ruolo delle relazioni industriali, reso ancor più rilevante nella fase di emergenza sanitaria attraversata dal Paese, in particolare nel settore alimentare;

- In questa situazione di emergenza il sistema di relazioni sindacali in essere, per l'impegno dei lavoratori, la responsabilità sociale delle imprese, e l'azione di tutela delle maestranze da parte del sindacato, hanno consentito di gestire processi produttivi complessi, mettendo in atto tutte le misure possibili per tutelare la salute e il reddito dei lavoratori, compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- questo nonostante le difficoltà ulteriori determinate dalla pesante contrazione legata alla chiusura del canale HORECA, che vale per il 40% del fatturato di settore, al minor potere di acquisto dei cittadini e riflessi verso alimenti non di prima necessità come i soft drink, nonché a difficoltà crescenti nei flussi legati all'internalizzazione;
- le Parti riconoscono i rischi di tenuta legati a nuove tasse sul Settore, tra cui Sugar tax e Plastic tax, e i gravi danni che ne deriverebbero, si impegnano a rafforzare attività e sinergie per evitare l'aumento della pressione fiscale sulle imprese;
- le Parti riconoscono altresì l'esigenza di rafforzare la percezione del valore economico e sociale del settore, in particolare a livello locale e con richiamo alla tradizione storica italiana nella produzione di prodotti quali aranciate, chinotti, cedrate, gassose, aperitivi analcolici, etc., valutando anche nel proseguo del confronto l'andamento del mercato del comparto e le specificità, necessariamente non omologabili ad altri comparti industriali;
- il futuro economico e sociale appare profondamente incerto per l'impossibilità di valutarne le trasformazioni che l'emergenza sanitaria necessariamente apporterà all'economia, alle dinamiche sociali e alle abitudini individuali, che condizioneranno ulteriormente anche i consumi di bevande analcoliche già in pesante contrazione a causa della chiusura del canale HORECA che vale per il 40% del fatturato di settore

Si conviene quanto segue


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. ASSOBIBE ritiene opportuno procedere con le OO.SS. alla migliore definizione di regole riguardanti sia la gestione dei rapporti di lavoro sia il sistema di relazioni industriali; e ciò in termini di maggior adeguatezza rispetto alle esigenze delle proprie imprese associate come emergenti nel mutato contesto organizzativo e produttivo del comparto, e comunque nel rispetto dei principi condivisi fra le parti nel Protocollo sugli assetti contrattuali CONFINDUSTRIA – CGIL, CISL, UIL del 9 Marzo 2018.

3. Al fine di esaminare le specificità di cui al comma 2, il confronto potrà portare a sviluppare soluzioni nell'ambito di relazioni industriali e di schemi contrattuali rispetto ai quali le organizzazioni FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si impegnano nell'azione di ricomposizione del CCNL scaduto.
4. Il rinnovo ricercherà soluzioni condivise relativamente all'organizzazione del lavoro, all'articolazione degli orari e delle turnazioni, anche valorizzando le modalità di lavoro a distanza con particolare riguardo a quei comparti che stanno vivendo una crisi profonda.
5. Si cercherà di rafforzare soluzioni sul Welfare per rafforzare le tutele dei lavoratori.
6. Tenuto conto della legittima aspettativa dei lavoratori ad una rivalutazione del potere di acquisto delle retribuzioni, le parti convengono che nel mese di maggio e con decorrenza 1 dicembre 2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo a parametro medio 137 di Eur 21,43 lordi, riparametrati come da tabelle allegate, pari all'incremento di 1 punto percentuale della retribuzione ai sensi della dichiarazione comune dell'art. 51 del CCNL scaduto. Gli arretrati (6 quote di incremento), da riconoscere al personale in forza alla data di firma del presente Accordo, verranno così erogati:
 - a) 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di maggio 2020;
 - b) 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di giugno 2020;
 - c) 1 quota di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di agosto 2020;Le Parti si danno reciprocamente atto che con la corresponsione di quanto pattuito, sono assolti gli incrementi retributivi per l'intero anno 2020.
7. Considerato il valore sociale del Welfare le Parti convengono che, impregiudicata ogni soluzione in materia di welfare contrattuale, è posticipata dal 1 giugno 2020 al 1 gennaio 2021. La decorrenza prevista nell'allegato "Bilateralità di settore" del CCNL scaduto, per il finanziamento del Fondo FASA da parte dei lavoratori. Analogamente viene prorogata al 31 dicembre 2020 la data del 31 dicembre 2019 prevista dall'ultimo comma del medesimo allegato.
8. Le OOSS dei lavoratori si impegnano a revocare, con effetto immediato, il preannunciato stato di agitazione con blocco degli straordinari, della flessibilità contrattuali e delle prestazioni aggiuntive, ad astenersi da analoghe forme di agitazione fino al 31 dicembre 2020 con riferimento ai punti 6 e 7 e a monitorare congiuntamente lo stato e la qualità delle relazioni sindacali del settore.
9. Le Parti si impegnano a non sottoscrivere o negoziare clausole e/o accordi di qualsiasi livello che siano incompatibili con lo spirito di cui al presente Accordo. Le Parti convengono sin d'ora che le eventuali condizioni più favorevoli per la parte datoriale contenute nell'accordo e/o negli accordi

stipulati in violazione di tale clausola si applicheranno automaticamente anche alle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo.

ASSOBIBE

(David Dabiankov Lorini)



FAI-CISL

(Roberto Benaglia)



FLAI-CGIL

(Giovanni Mininni)



UILA-UIL

(Stefano Mantegazza)

